



COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 21 del 29/06/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE AVENTI NATURA DI CORRISPETTIVO IN LUOGO DELLA TARI PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI ANNO 2021..

L'anno **duemilaventuno ventinove** del mese di **giugno** alle ore **20:30**, nella sala consiliare, si è riunito, nei modi e nei termini di legge, in prima convocazione, in sessione ordinaria, seduta pubblica, il Consiglio comunale.

Risultano presenti i signori Consiglieri

BORTOLOTTI PIETRO	Presente
NICOLI ROSSANO	Presente
MADEO VINCENZO	Presente
POMA DIVO	Presente
GOZZI ANNA	Presente
MINARI MATTEO	Presente
CAVALMORETTI MONIA	Presente
POLI CHIARA	Presente
SANTACROCE LUCIANO	Presente
NOVELLINI GAETANO	Presente
BOZZOLINI MARCO	Presente
ASINARI DENNIS	Presente
GATTO MICHELE	Presente

PRESENTI N. 13

ASSENTI N. 0

E' presente il Sindaco, BORTOLOTTI PIETRO

Il SEGRETARIO COMUNALE BORGHI ROBERTA assiste alla seduta .

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BORTOLOTTI PIETRO – nella sua qualità di SINDACO - ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.

Successivamente il SINDACO introduce la trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 4 all'ordine del giorno.

Deliberazione n. 21 del 29/06/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE AVENTI NATURA DI CORRISPETTIVO IN LUOGO DELLA TARI PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI ANNO 2021.

Il SINDACO illustra il punto in approvazione e precisa che rispetto allo scorso anno vi è una leggera diminuzione delle tariffe nell'ordine massimo del 1,2%

Dopo di che :

IL CONSIGLIO COMUNALE

Atteso che con l'articolo 1, commi 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1° gennaio 2014, composta oltre che dall'IMU e dalla TASI, anche dalla tassa sui rifiuti – TARI – destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico del possessore o detentore dell'immobile;

Evidenziato che l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

Richiamato l'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prevede che:

- i Comuni, che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, possono con regolamento di cui all'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI;
- la tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

Visto, altresì, l'art. 1, comma 682, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel quale si stabilisce che con regolamento, da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il Consiglio Comunale determina la disciplina per l'applicazione del prelievo, concernente tra l'altro: i criteri di determinazione delle tariffe, la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, la disciplina delle riduzioni tariffarie, la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni che tengano conto, altresì, della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE, l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta, nonché i termini di versamento del corrispettivo;

Richiamati:

- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli

servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale mediante la quale è stato sottoposto ad approvazione in data odierna il Piano finanziario del servizio di gestione rifiuti urbani, redatto sulla base del preventivo presentato dal soggetto gestore per l'anno 2021 e corredato dalla relativa Relazione;

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione della tariffa avente natura corrispettiva in luogo della TARI (tributo per la copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 21/07/2020, come modificato con deliberazione di Consiglio Comunale adottata in data odierna, di cui alla proposta n. 273;

Dato atto che nel territorio comunale di Dosolo è attiva la modalità di raccolta domiciliare dei rifiuti con un sistema di misurazione aggregata delle diverse frazioni di rifiuti separate, ed è attivo un sistema puntuale di misurazione della frazione secca residua;

Valutata l'idoneità del sistema che, integrato con rilevazioni a campione per la determinazione dei coefficienti di produttività specifica, permetterà di attribuire ad ogni singola utenza il costo della quota variabile della tariffa, rapportandolo alle quantità di residuo secco effettivamente misurato;

Visto il documento allegato, riportante le tariffe del corrispettivo per i rifiuti in luogo della Tari per l'anno 2021, sia per le utenze domestiche sia per le utenze non domestiche;

Dato atto che il valore complessivo del Piano finanziario, oggetto di copertura finanziaria con le tariffe approvate con il presente atto, è pari ad euro 300.037,00, oltre I.V.A. di legge;

Visto l'art. 6, rubricato "Agevolazioni Tari", del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali", da convertire in legge, il quale recita testualmente:

"1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.

2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del

Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.

3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2”;

Ritenuto, in considerazione del perdurare dell'emergenza sanitaria ed economica causata dalla pandemia di COVID-19:

- di stabilire che il corrispettivo per il servizio di gestione dei rifiuti dell'anno 2021 sia versato in n. 3 rate aventi scadenza: 31 agosto 2021, 31 ottobre 2021 e 31 dicembre 2021, oppure in una rata unica avente scadenza 31 agosto 2021;
- di disporre che il costo di n. 2 svuotamenti di rifiuto secco residuo non venga conteggiato nella determinazione di quanto dovuto a titolo di corrispettivo per i rifiuti dell'anno 2021 dalle utenze domestiche riferite a nuclei familiari in cui sono risultati presenti soggetti positivi, in isolamento o in quarantena obbligatoria da COVID-19, e come tali autorizzati alla gestione dei rifiuti urbani secondo le indicazioni fornite dall'Istituto Superiore di Sanità;
- di applicare la riduzione del 100% della quota variabile 1 e della quota variabile 2 del corrispettivo per i rifiuti in favore delle utenze non domestiche riferite alle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, disposte dalla normativa statale e regionale per fronteggiare l'emergenza COVID-19, precisando che la predetta riduzione non è applicata sulla parte oltre la soglia limite, che è computata in base ai quantitativi di rifiuti realmente conferiti;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2007, in base al quale gli enti locali deliberano le aliquote e tariffe di loro competenza entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Atteso che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, come disposto dal comma 683 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)”;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2021, n. 56, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”, il quale prevede all'art. 3, comma 2, che per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali, di cui all'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 31 maggio 2021”;

Considerato che l'art. 30, comma 5, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19”, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, recita testualmente: “Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27

dicembre 2006, n. 296 e all'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. La scelta delle utenze non domestiche di cui all'art. 3, comma 12, del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 31 maggio di ogni anno”;

Attesa la competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 1, comma 156, della legge n. 296/2006;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile Finanziario ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 18/08/2000, n. 267;

Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art. 147/bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente atto e dei pareri e visti che lo compongono;

Con voti n.9 favorevoli , n.4 astenuti (Asinari, Gatto, Bozzolini, Novellini) espressi in forma palese da n.13 consiglieri presenti e votanti;

delibera

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) Di approvare le tariffe del corrispettivo dei rifiuti in luogo della Tari per l'anno 2021, sia per le utenze domestiche sia per le utenze non domestiche, come risultanti dal documento allegato;

3) Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2021;

4) Di stabilire che il corrispettivo per il servizio di gestione dei rifiuti dell'anno 2021 sia versato in n. 3 rate aventi scadenza: 31 agosto 2021, 31 ottobre 2021 e 31 dicembre 2021, oppure in una rata unica avente scadenza 31 agosto 2021;

5) Di disporre che il costo di n. 2 svuotamenti di rifiuto secco residuo non venga conteggiato nella determinazione di quanto dovuto a titolo di corrispettivo per i rifiuti dell'anno 2021 dalle utenze domestiche riferite a nuclei familiari in cui sono risultati presenti soggetti positivi, in isolamento o in quarantena obbligatoria da COVID-19, e come tali autorizzati alla gestione dei rifiuti urbani secondo le indicazioni fornite dall'Istituto Superiore di Sanità;

6) Di applicare la riduzione del 100% della quota variabile 1 e della quota variabile 2 del corrispettivo per i rifiuti in favore delle utenze non domestiche riferite alle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, disposte dalla normativa statale e regionale per fronteggiare l'emergenza COVID-19, precisando che la predetta riduzione non è applicata sulla parte oltre la soglia limite, che è computata in base ai quantitativi di rifiuti realmente conferiti;

7) Di dare atto che gli oneri conseguenti alle riduzioni delle tariffe del corrispettivo dei rifiuti in luogo della Tari dell'anno 2021, di cui ai precedenti punti 5 e 6, saranno sostenuti dal Comune di Dosolo con risorse proprie del bilancio di previsione 2021;
8) Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Successivamente, con voti n.9 favorevoli , n.4 astenuti (Asinari, Gatto, Bozzolini, Novellini);

delibera

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, stante l'urgenza di approvare le tariffe aventi natura di corrispettivo in luogo della TARI per l'anno 2021 nei termini di legge.



COMUNE DI DOSOLO

Provincia di Mantova

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
BORTOLOTTI PIETRO

IL SEGRETARIO COMUNALE
BORGHINI ROBERTA